



Roma, 25 maggio 1999

CIRCOLARE N. 80/1999

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CONFETRA.

L'Assemblea Confetra, riunitasi lo scorso 5 maggio a Roma, ha approvato due modifiche allo Statuto confederale riguardanti i seguenti importanti aspetti:

1. il cambio di denominazione della Confetra da Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti a *Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica*, per meglio individuare i settori di rappresentativita' specifica della confederazione (artt. 1 e 2);
2. l'introduzione dell'obbligo da parte degli associati di adottare il logo Confetra nella propria denominazione (art.6).

A questo riguardo si invitano le associazioni aderenti a voler adeguare la propria carta intestata, ad esaurimento delle scorte gia' in disponibilita'.

Allegato uno

Confetra

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

STATUTO

Roma, via Panama, 62

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE

E SCOPI

ART. 1

Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, con sede in Roma, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).

ART. 2

Scopi

1. La Confederazione persegue lo scopo della rappresentanza unitaria a livello politico, economico, sociale e sindacale delle categorie imprenditoriali operanti nei settori del traffico, dei trasporti, delle spedizioni, del deposito e della logistica, nonche' in settori connessi e ausiliari ai precedenti.
2. Per detto scopo la Confederazione:
 - a) stipula accordi di carattere generale interessanti tutti i settori rappresentati ed interviene nella stipula dei contratti collettivi di lavoro riguardanti una o piu' categorie rappresentate;
 - b) promuove ogni iniziativa, in modo diretto o indiretto, per rendere concreta ed operante la solidarieta' di categoria e per consentire una collaborazione efficace tra le associazioni aderenti;
 - c) promuove, entro i limiti delle proprie finalita', la costituzione di istituti per l'assistenza ai propri aderenti, per lo studio dei problemi economici, per l'istruzione professionale specializzata di settore;
 - d) provvede ad un adeguato servizio di informazione e di consulenza in materia di traffico, trasporti e spedizioni all'interno dell'organizzazione e per la sensibilizzazione esterna dei problemi delle categorie rappresentate;

- e) da' vita, partecipa o contribuisce, in linea con le finalita' sopraindicate ed a seconda delle esigenze od opportunita', a fondazioni o istituzioni specializzate;
- f) istituisce, quando lo ritenga necessario e corrispondente ad esigenze interne dell'organizzazione, collegi di conciliazione e di arbitrato;
- g) puo' avvalersi di delegazioni o uffici distaccati, previa deliberazione della Giunta, che ne determina dimensioni, compiti e tipo di organizzazione;
- h) organizza e promuove ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di natura e contenuti pertinenti con le finalita' dell'azione confederale.

TITOLO II
ASSOCIATI - LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

ART. 3
Associati

1. Alla Confederazione possono aderire le organizzazioni nazionali, costituite fra associazioni e/o imprese operanti nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, nonche' associazioni provinciali e regionali che abbiano una rappresentanza intersettoriale analoga a quella della Confetra e che siano gia' aderenti alle Federazioni Nazionali.
2. Le organizzazioni aderenti non devono avere scopi in contrasto con quelli della Confederazione.
3. L'adesione delle organizzazioni nazionali puo' avvenire in forma di:
 - a) associato ordinario, per le organizzazioni interessate a partecipare in pieno all'attivita' della Confederazione volta alla realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 2;
 - b) associato speciale, per le organizzazioni interessate ad una limitata partecipazione, in relazione:
 - all'esigenza di aderire, per la specifica attivita' promiscua delle imprese rappresentate, ad altra Confederazione od organizzazione di pari livello di diverso settore;
 - ad altre motivazioni ritenute valide dalla Giunta.
4. Le associazioni territoriali possono aderire solo in qualita' di soci ordinari.
5. Considerata l'opportunita' che in ogni provincia esista una associazione intersettoriale aderente, ove questa non esista la Confederazione ne promuove la costituzione.

ART. 4
Domanda di adesione

1. La domanda di adesione va presentata alla Confederazione che, a mezzo della Giunta, ne decide l'accettazione. La domanda deve contenere tutti i dati identificativi dell'organizzazione, nonche' tutti gli elementi e le notizie necessari a comprovare la sua rappresentativita' anche ai fini di un corretto inserimento nel sistema confederale.
2. La domanda deve indicare anche se l'istante intende aderire quale associato ordinario oppure quale associato speciale.
3. Nel secondo caso deve indicare anche le ragioni della limitata adesione, le eventuali altre Confederazioni (od organizzazioni di pari livello) cui l'istante gia' aderisce o intende aderire ed i settori di attivita' confederale cui intende partecipare.
4. Alla domanda devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.
5. Per aderire alla Confederazione le associazioni territoriali debbono prevedere statutariamente:
 - a) intersettorialita' analoga a quella della Confederazione;
 - b) ambiti territoriali ben definiti rispetto ad altre associazioni aderenti alla Confederazione;
 - c) possibilita' di adesione ad organizzazioni non aderenti alla Confederazione solo previa autorizzazione della Giunta Confetra;

- d) doppio inquadramento consistente nell'automatica iscrizione di ciascuna impresa associata nella competente organizzazione nazionale di categoria aderente alla Confederazione;
 - e) obblighi contributivi coerenti con quelli previsti dal presente Statuto.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda di adesione deve essere motivato.

ART. 5

Durata dell'adesione

1. L'adesione alla Confederazione ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio, se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Ai soli fini di cui sopra, il primo biennio decorre dall'1 gennaio dell'anno nel quale e' stata accolta la domanda di adesione. L'associato che presenta disdetta puo' chiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 per gli obblighi contributivi.
2. In deroga alle norme del precedente comma, nel caso di modifiche statutarie, l'associato puo' dare disdetta entro il mese successivo alla data in cui l'Assemblea ha modificato lo Statuto confederale. Tale disdetta avra' effetto immediato e fara' cessare qualsiasi futuro obbligo contributivo.

ART. 6

Obblighi degli associati

1. L'adesione alla Confederazione comporta l'obbligo dell'organizzazione aderente di osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese dagli organi confederali.
2. La Confederazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attivita' delle organizzazioni aderenti.
3. Nell'ambito delle direttive di cui al comma precedente, le organizzazioni aderenti conservano piena autonomia nell'esplicazione dell'attivita' svolta nell'interesse delle categorie che rappresentano.
4. Ogni variazione dei dati comunicati in sede di adesione deve essere tempestivamente segnalata alla Confederazione.
5. Le organizzazioni aderenti, tanto in via ordinaria quanto in via speciale, devono adottare il logo Confetra nella propria denominazione.

ART. 7

Contributi

1. Le associazioni territoriali e le federazioni nazionali aderenti in qualita' di soci ordinari sono tenute ad istituire e far osservare alle imprese loro associate l'obbligo di finanziare unitariamente tutte le componenti del sistema confederale.
2. L'entita', le modalita' di accertamento e di riscossione, nonche' le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate.
3. Per le organizzazioni che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dall'inizio del trimestre solare in corso al momento della ammissione e la misura di tale contributo e' ridotta in proporzione dei trimestri gia' trascorsi.
4. Le misure dei contributi dei soci speciali, salvo ratifica della Giunta, sono definite dal Presidente, il primo anno all'atto dell'adesione, e successivamente prima dell'inizio di ciascun esercizio.
5. Il mancato versamento dei contributi nella misura e modalita' stabilite fa perdere all'organizzazione inadempiente il diritto di voto.
6. Il recesso di cui all'art. 5 non fa venire meno l'obbligo per l'organizzazione recedente di corrispondere i contributi dovuti per l'intero biennio in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell'ultimo semestre del biennio, per l'intero biennio successivo.

7. Per gli associati speciali la mancata accettazione debitamente comunicata alla Confederazione di una nuova maggior misura di contributo equivale a disdetta e la norma di cui al comma precedente resta valida per i contributi nella misura precedentemente accettata.

8. I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

ART. 8

Perdita della qualita' di associato

L'adesione alla Confederazione cessa:

- a) per scioglimento dell'organizzazione aderente con effetto, per quanto riguarda il pagamento del contributo, dalla fine dell'anno solare in corso alla data dello scioglimento;
- b) per disdetta da parte dell'organizzazione aderente ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- c) per esclusione deliberata dalla Giunta nel caso vengano meno nell'organizzazione aderente i requisiti per l'ammissione alla Confederazione, oppure nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 9

Organi

Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea
- b) la Giunta
- c) il Presidente
- d) i Vice Presidenti
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Comitato di Presidenza.

ASSEMBLEA

ART. 10

Assemblea

1. L'Assemblea della Confederazione e' composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti, o da persone da questi delegate.

2. Non sono ammesse deleghe tra rappresentanti di organizzazioni diverse, e la stessa persona non puo' rappresentare piu' di una organizzazione.

3. I rappresentanti delle organizzazioni possono essere assistiti in Assemblea dai rispettivi consiglieri e direttori o segretari generali.

4. A ciascuna organizzazione spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi da essa corrisposti alla Confederazione per l'esercizio dell'anno precedente a quello nel corso del quale si riunisce l'Assemblea.

Alle organizzazioni associate in via ordinaria compete un voto ogni milione di lire di contributi corrisposti; agli associati speciali compete un voto ogni cinque milioni di lire di contributi corrisposti. Le frazioni di voto non contano.

5. Nel primo anno di adesione, all'organizzazione aderente compete un voto.

ART. 11

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione delle direttive generali dell'azione della Confederazione;
- b) l'elezione del Presidente confederale;
- c) l'elezione di 12 componenti la Giunta;
- d) l'elezione del Presidente e dei due membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

- f) lo scioglimento della Confederazione e le modificazioni dello Statuto.

ART. 12

Convocazione e costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, tra l'1 marzo ed il 30 aprile; in via straordinaria si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta associati che rappresentino almeno un quarto di tutti i voti.
2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente con telegramma, telex o telexfax trasmessi alle organizzazioni associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e dei voti spettanti a ciascuna organizzazione.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente confederale. In caso di sua assenza o impedimento, e quando si debba procedere all'elezione del Presidente confederale, le adunanze sono presiedute dal Vice-Presidente piu' anziano di eta' o, in sua vece, da quello che segue in ordine di anzianita'.
4. Le adunanze sono valide quando siano presenti tante organizzazioni che dispongano di almeno un terzo di tutti i voti spettanti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
5. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea decida, all'unanimita', di procedere diversamente.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dall'Assemblea anche fuori del proprio seno.

GIUNTA

ART. 13

Giunta

1. La Giunta e' composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall'ultimo ex Presidente della Confederazione, dai Presidenti delle organizzazioni nazionali aderenti, dai dodici membri eletti dall'Assemblea, nonche' dai membri eventualmente cooptati.
2. La Giunta dura in carica 3 anni.
3. I membri eletti dall'Assemblea o cooptati dalla Giunta che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico. In caso di decadenza o dimissioni di membri eletti dall'Assemblea, subentrano di diritto in loro vece i primi dei non eletti.

ART. 14

Compiti della Giunta

La Giunta:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea gestisce l'attivita' della Confederazione;
- b) propone all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario;
- c) coordina le attivita' tra le organizzazioni aderenti;
- d) nomina e revoca su proposta del Presidente il Direttore Generale;
- e) delibera sull'ammissione delle organizzazioni e sulla loro eventuale esclusione a norma dell'art. 8 lettera c);
- f) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni ed organizzazioni in genere, su proposta del Presidente confederale;
- g) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Confederazione delegandone la attuazione;
- h) su proposta del Presidente puo' cooptare come membri imprenditori, personalita', o studiosi in numero non superiore a cinque;
- i) ratifica le misure dei contributi degli associati speciali definiti dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

ART. 15

Convocazione della Giunta

1. La Giunta e' convocata dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei propri componenti.
2. La Giunta e' convocata con telegramma, telex o telefax trasmessi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal piu' anziano d'eta' dei Vice Presidenti.
3. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
4. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la meta' dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti presenti, con prevalenza, in caso di parita', del voto del Presidente.
5. Per l'accettazione di nuovi associati (art. 4) e per l'esclusione di associati (art.8) e' invece necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Giunta.

**PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E
COMITATO DI PRESIDENZA**

ART. 16

Presidente

Il Presidente della Confederazione, eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente art.11:

- dura in carica 3 anni e puo' essere rieletto una sola volta;
- a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facolta' di agire e resistere; puo' conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti;
- conferisce, previa delibera della Giunta, incarichi professionali, al di fuori delle deleghe e procure di cui al punto precedente, a persone di speciale competenza;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- nomina i Vice Presidenti in numero non superiore a cinque scegliendoli nell'ambito dei membri della Giunta salvo uno che puo' scegliere anche al di fuori dei rappresentanti del settore;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta;
- definisce con gli associati speciali i contributi da questi dovuti, salvo ratifica della Giunta.

ART. 16 BIS

Comitato di Presidenza

Il Presidente, il past-President, i Vice Presidenti ed i Presidenti delle organizzazioni nazionali aderenti in qualita' di soci ordinari compongono il Comitato di Presidenza, organo consultivo che si riunisce ogniqualvolta sia necessario su convocazione del Presidente.

ART. 17

Vice Presidenti

1. Il Presidente - informata la Giunta - puo' incaricare i Vice Presidenti mediante delega, per una o piu' delle attivita' dirette al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.
2. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente piu' anziano di eta' sostituisce a tutti gli effetti il Presidente della Confederazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 18

Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea.
2. I Revisori durano in carica 3 anni.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario.

4. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

ART. 19

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della Confederazione e' proposto dal Presidente e nominato dalla Giunta.
2. Sovrintende a tutti gli uffici della Confederazione e provvede al buon andamento dei servizi.
3. Assicura alle eventuali Commissioni Confederali, i mezzi operativi ordinari secondo le delibere della Giunta.
4. Ha la direzione del personale proponendo al Presidente le assunzioni, il trattamento economico, gli avanzamenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti.
5. Ha la facolta' di proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al miglior conseguimento degli scopi statutari.
6. Partecipa alle sedute dei vari organi della Confederazione con facolta' di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.
7. Il Direttore Generale attua le deliberazioni della Giunta e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di rendiconto economico e finanziario.
8. Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.

ART. 20

Commissioni Confederali

1. Per un piu' responsabile adempimento dei compiti statutari, il Presidente, con la collaborazione del Direttore Generale, puo' costituire Commissioni di studio e di indagine per settori di attivita' o per singoli impegni operativi, informandone la Giunta.
2. La presidenza di ciascuna Commissione puo' essere assunta dallo stesso Presidente, da uno dei Vice Presidenti, oppure anche da uno dei Commissari designato dal Presidente.

TITOLO IV

FONDO COMUNE - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ART. 21

Fondo comune

1. Il fondo comune della Confederazione e' costituito:
 - a) dai contributi di cui all'art. 7;
 - b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
 - e) da eventuali quote derivanti da accordi sindacali per la riscossione di contributi associativi e di assistenza sindacale e contrattuale;
 - f) da proventi vari.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confederazione ed a tutte le occorrenze della attivita' confederale.

ART. 22

Gestione economica del fondo comune

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

ART. 23

Rendiconto economico e finanziario

1. Per ciascun anno solare e' compilato il rendiconto economico e finanziario, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Direttore Generale deve presentare il progetto di rendiconto economico e finanziario al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza che ha all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso.

3. Non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 24

Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei suoi membri.

ART. 25

Scioglimento della Confederazione

1. Lo scioglimento della Confederazione e' deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti dei suoi membri.

2. Con la maggioranza di cui al comma precedente, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attivita' patrimoniali residue.

3. Il patrimonio residuo andra' in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.